REGOLAMENTO N. 178/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola e il quellmehl

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, data la particolare situazione del mercato degli amidi e delle fecole e, segnatamente, la necessità per l'industria di mantenere prezzi competitivi rispetto ai prezzi dei prodotti di sostituzione, il regolamento n. 120/67/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione, affinché i prodotti di base utilizzati da detta industria possano essere posti a sua disposizione ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del regime dei prelievi e dei prezzi comuni;

Considerando che una esatta valutazione della situazione risultante dal livello dei prezzi comuni e dalla concorrenza tra l'amido di granturco, la fecola di patate e i prodotti chimici di sostituzione, induce a fissare la restituzione a un ammontare tale che il prezzo del granturco utilizzato dall'industria dell'amido sia portato a 6,80 unità di conto; che lo stesso prezzo di 6,80 unità di conto per il grano tenero assicura un giusto equilibrio tra l'utilizzazione di tale prodotto e quella del granturco; che in caso di variazioni notevoli e durature dei prezzi mondiali del granturco e del grano tenero, occorre tuttavia prevedere la possibilità di modificare gli importi suddetti;

Considerando che, tenuto conto delle relazioni che si stabiliscono tra i prezzi alla produzione delle materie prime che servono per la fabbricazione dell'amido e della fecola e della possibilità di una sostituzione tra questi due prodotti, è opportuno mantenere un rapporto equilibrato tra i loro prezzi; che, a tal fine, occorre fissare ad uno stesso livello la restituzione concessa nell'uno o nell'altro caso; che, tuttavia, la restituzione versata ai produttori di fecola deve effettivamente assicurare ai produttori di patate della Comunità un prezzo che procuri loro un equo reddito, mentre le condizioni del mercato dei cereali utilizzati dall'industria dell'amido e l'organizzazione comune dei mercati cui tali prodotti sono soggetti bastano a garantire che il loro prezzo sarà effettivamente situato al livello del prezzo d'entrata; che occorre pertanto prevedere disposizioni volte a garantire che i produttori di patate possano beneficiare in definitiva della restituzione consegnata ai fabbricanti di fecola;

Considerando che le suddette misure volte a disciplinare la concorrenza non devono perturbare i mercati dei paesi terzi; che, pertanto, in caso di rialzo notevole e duraturo dei prezzi su tali mercati, vanno previste misure di compensazione consistenti nella riscossione di un prelievo sui prodotti esportati per riportare ad un equo livello i vantaggi concessi ai fabbricanti della Comunità;

Considerando che il passaggio dal regime di restituzione nazionale e facoltativo, istituito dal regolamento n. 142/64/CEE (2) al regime di restituzione comunitario e obbligatorio istituito dal regolamento n. 120/67/CEE deve aver luogo nelle migliori condizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° luglio 1967, gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione per il granturco e il grano tenero destinati alla fabbricazione dell'amido e del quellmehl, pari alla differenza, per 100 chilogrammi, tra il prezzo d'entrata di ciascuno di tali prodotti e 6,80 unità di conto.

La restituzione alla produzione per il granturco destinato alla fabbricazione dell'amido è maggiorata in Italia di 0,30 unità di conto per 100 chilogrammi di granturco.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2673/64.

Tuttavia, questa maggiorazione non può essere applicata in caso di ricorso alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE.

2. A decorrere dal 1° luglio 1967, gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione per 100 chilogrammi di fecola di patate, calcolata forfettariamente conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 5, e che è pari alla media aritmetica degli importi della restituzione concessa durante la stessa campagna di commercializzazione per 161 chilogrammi di granturco destinato alla fabbricazione dell'amido.

Articolo 2

1. Se i prezzi dei prodotti di base, di cui all'articolo 1, variano in misura notevole e duratura sul mercato mondiale rispetto agli importi di cui a detto articolo, fissati a 6,80 unità di conto, tali importi possono essere modificati dal Consiglio che delibera, su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

2. Se i prezzi dei prodotti di base superano in misura notevole e duratura sul mercato mondiale gli importi fissati, un prelievo all'esportazione destinato a compensare la differenza tra i prezzi all'interno della Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale può essere istituito secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE.

Articolo 3

1. Il prezzo che il produttore deve riscuotere, nella fase franco fabbrica, per il quantitativo di patate necessario alla fabbricazione di 100 chilogrammi di fecola deve essere pari all'ammontare della restituzione alla produzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, aumentato di una somma almeno pari a 8,18 unità di conto.

2. La restituzione alla produzione è calcolata in base ai quantititivi di patate consegnate alla fabbrica di fecola, tenuto conto del tenore in fecola delle patate al momento della consegna.

Essa è versata integralmente a ciascun fabbricante di fecola, a condizione che questo apporti la prova,

— dei quantitativi di patate che gli sono stati consegnati e del tenore in fecola al momento della consegna;

— del versamento al produttore di una somma almeno pari al prezzo definito al paragrafo 1, tenuto conto del tenore in fecola delle patate.

Qualora il prezzo riscosso dal produttore sia inferiore al minimo di cui al secondo trattino del comma precedente, la restituzione versata al fabbricante di fecola è ridotta della differenza costatata.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un termine di 4 mesi dopo la fine della campagna, i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato della restituzione alla produzione.

Articolo 5

Sono stabilite, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, le modalità di applicazione del presente regolamento e in particolare, quelle relative:

a) alla determinazione secondo una tabella stabilita in funzione del tenore in fecola del prodotto, del quantitativo di patate necessario per la fabbricazione di 100 chilogrammi di fecola;

b) all'elaborazione delle condizioni di ricevimento e di pagamento delle patate, nonché delle condizioni alle quali deve essere apportata la prova di cui all'articolo 3 paragrafo 2.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER